Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 85 del 29 marzo 1977

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 29 marzo 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso pubblico a nove posti di operaio comune «guardiano» in prova per gli uffici aventi sede nella regione Sicilia . . . *Pag.* 3

Concorso pubblico a quattro posti di operaio comune «guardiano» in prova per gli uffici aventi sede nella regione Puglia . . . » 5

Concorso pubblico a cinque posti di operaio comune «guardiano» in prova per gli uffici aventi sede nella regione Calabria . . . » 8

Concorso pubblico a sei posti di operaio comune «guardiano» in prova per gli uffici aventi sede nella regione Sardegna . . . » 10

Concorso pubblico a due posti di operaio comune «guardiano» in prova per gli uffici aventi sede nella regione Veneto . . . » 13

Concorso pubblico a due posti di operaio comune «guardiano» in prova per la sede di Napoli . . . » 15

Concorso pubblico a due posti di operaio comune «guardiano» in prova per la sede di Pescara . . . » 18

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso pubblico a nove posti di operaio comune «guardiano» in prova per gli uffici aventi sede nella regione Sicilia.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 14 agosto 1974, n. 377;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Visto l'elenco dei mestieri annesso alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 9 marzo 1971, n. 98;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;
Considerato che nel ruolo del personale operaio, categoria degli operai comuni, della Direzione generale dell'aviazione civile risultano disponibili dei posti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1, foglio n. 166, con il quale la predetta Direzione generale è stata autorizzata a mettere a concorso n. 35 posti di operaio comune;
Ritenuta la necessità, utilizzando i posti disponibili nel relativo ruolo organico, di procedere all'assunzione di operai comuni «guardiani» da impiegare per le esigenze di servizio degli uffici aventi sede nella regione Sicilia;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso pubblico per complessivi nove posti di operaio comune «guardiano» in prova nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile così ripartiti fra le seguenti sedi:

Sedi	Posti
Palermo	2
Catania	2
Trapani	2
Pantelleria	2
Lampedusa	1

Al concorso possono partecipare i cittadini, ovunque residenti, in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

Coloro che avranno conseguito la nomina ad operaio comune dovranno permanere nella sede cui saranno assegnati per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di assunzione in servizio.

Il concorso sarà effettuato a scelta mediante valutazione comparativa dei requisiti attitudinali e degli eventuali titoli conseguiti in attività attinenti alla qualifica professionale per la quale si concorre.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di età ed i quarantacinque per i mutilati e per gli invalidi di guerra e per servizio ed in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile di ruolo dello Stato e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) godimento dei diritti politici;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

6) aver conseguito la licenza di scuola elementare;

7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d)* dell'art. 56 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Possono conseguire la nomina ad operaio coloro che, riportata una condanna di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

I requisiti predetti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti indicati comporta l'esclusione dal concorso stesso. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - via Cristoforo Colombo, 420 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda di ammissione redatta su carta bollata unitamente ai titoli di cui al successivo art. 4.

La data d'arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al citato ufficio personale, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità di quest'ultimo al concorso, salva l'ipotesi prevista nel comma precedente.

Nelle domande, redatte in conformità dell'unito modello *A*, che è parte integrante del presente bando, gli aspiranti dovranno indicare:

1) il cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 dovranno indicare ai fini dell'ammissione al concorso i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

3) il domicilio;

4) il titolo di studio posseduto;

5) il possesso della cittadinanza italiana;

6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i precedenti penali pendenti a loro carico;

8) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie indicate nel titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482;

10) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede stabilita dall'amministrazione ed a permanervi per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio;

12) l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del

recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di ammissione, ai fini della valutazione da parte della commissione giudicatrice, enumerandoli e specificandoli nella domanda stessa, i titoli di merito attinenti alla qualifica di mestiere per la quale concorrono.

I titoli valutabili sono i seguenti:

1) certificati di lodevole servizio prestato come operaio di ruolo presso amministrazioni statali, parastatali od enti pubblici, da cui risultino la durata e la natura dei servizi stessi;

2) certificati di lodevole servizio presso società, ditte o aziende private da cui risultino la qualifica di mestiere e la durata dei servizi prestati, con gli estremi dei versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali, nonchè il numero di iscrizione della società, ditta o azienda presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

3) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da cui risultino, per gli aspiranti iscritti a detto organo, il numero e la data di iscrizione nonchè la qualifica di mestiere;

4) titoli e attestati di frequenza a corsi di addestramento, perfezionamento e aggiornamento professionale rilasciati da istituti od enti abilitati nonchè brevetti e patenti di specializzazione;

5) attestati di idoneità conseguiti in pubblici concorsi a posti di operaio per la qualifica di mestiere per la quale si concorre rilasciati dalle amministrazioni competenti.

Non saranno in ogni caso presi in considerazione i titoli presentati o pervenuti dopo la scadenza del termine indicato nel primo comma dell'art. 3, salva l'ipotesi prevista nel comma terzo dello stesso articolo.

Art. 5.

La commissione giudicatrice, dopo aver determinato i criteri di valutazione dei titoli ed il punteggio ad essi attribuibile, procederà alla valutazione dei titoli presentati dai singoli candidati elencando i documenti presi in esame ed assegnando i punti ad essi spettanti in conformità dei criteri prestabiliti.

Ultimata la valutazione dei titoli la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Non saranno in ogni caso inclusi nella graduatoria di merito coloro che non avranno riportato alcun punteggio.

Art. 6.

Le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei oltre i vincitori saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati nella votazione complessiva con l'osservanza delle disposizioni in materia di preferenza a parità di merito e di precedenza nella nomina ad operaio.

Le graduatorie predette saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile.

Di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Ai sensi dell'art. 5, undicesimo comma, della legge 13 maggio 1975, n. 157, l'amministrazione si riserva la facoltà di assumere, entro otto mesi dalla data di registrazione presso la Corte dei conti del decreto che approva la graduatoria dei vincitori, oltre ai vincitori stessi, anche gli operai dichiarati idonei nell'ordine della graduatoria ed entro il limite dei posti disponibili nel ruolo organico.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori dovranno presentare allo stesso indirizzo della domanda entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti in bollo:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale).

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

5) certificato di compimento dell'istruzione elementare in originale o copia autenticata;

6) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificazione attestante il diritto all'elevazione del limite di età qualora non sia stato presentato come titolo preferenziale.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

a) copia dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

b) titolo di studio, come al precedente punto n. 5).

I candidati che si trovino alle armi per gli obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 6).

Essi produrranno un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro posizione.

La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e sottopone a visita medica, da parte del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, i vincitori al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al lavoro.

Nel caso di esito negativo, l'interessato può chiedere di essere sottoposto ad una visita di appello che viene eseguita presso il menzionato servizio sanitario da un medico con qualifica superiore a quella rivestita dal sanitario che ha emesso il primo giudizio.

Per ottenere la visita di appello, gli interessati dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di giorni dieci da quello di ricevimento della comunicazione dell'esito negativo, apposita istanza in bollo, allo stesso indirizzo della domanda di ammissione.

Saranno, in ogni caso, dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Art. 8.

I vincitori saranno nominati operai comuni «guardiani» in prova nel ruolo di cui all'art. 1.

I candidati che avranno conseguito la nomina in prova, se non assumeranno servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso la sede assegnata, decadranno dalla nomina stessa.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei. In caso di esito sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro disporrà con proprio motivato decreto la risoluzione del rapporto.

In tale ipotesi spetterà all'operaio una indennità pari a due mensilità del trattamento economico fruito durante il periodo di prova.

Per l'operaio nominato in ruolo il servizio di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Sono esentati dal periodo di prova gli operai che l'abbiano già favorevolmente ultimato presso altre amministrazioni statali.

Art. 9.

La commissione giudicatrice sarà nominata con decreto ministeriale e composta come segue:

un funzionario della Direzione generale dell'aviazione civile con qualifica non inferiore ad ispettore principale o equiparata, presidente;

due funzionari della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, membri;

un impiegato della carriera di concetto della citata Direzione generale, segretario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 gennaio 1977

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1977
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 338

ALLEGATO *A*

Modello della domanda di ammissione
(carta bollata)

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . .)
il (1) . . . . domiciliato in . . . .
(provincia di . . . .) via . . . .
n. . . . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a nove posti di operaio comune «guardiano» in prova nel ruolo del personale operaio di codesta amministrazione per gli uffici aventi sede nella regione Sicilia.

Il sottoscritto dichiara a tal fine:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

di essere in possesso della licenza elementare conseguita il . . . . presso (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (4);

di appartenere ad una delle categorie indicate nel titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482;

di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (5);

riguardo agli obblighi militari dichiara (6) . . . .

Il sottoscritto si impegna ad accettare in caso di assunzione, la sede che sarà stabilita dall'amministrazione ed a permanervi per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

Chiede, infine, che ogni comunicazione gli sia inviata al seguente indirizzo (7) . . . .

Data, ...

Firma . . . . (8)

---

(1) Coloro che hanno superato i limiti di età dovranno indicare i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione dei suddetti limiti.

(2) Coloro che non sono iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione.

(3) Indicare l'istituto presso cui è stata conseguita.

(4) Indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(5) Ovvero di aver prestato servizio dal . . . . al . . . . presso . . . . e che tale servizio è cessato a motivo di . . . .

(6) Di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perche. . . . .

(7) Indicare il c.a.p. ed il numero di telefono.

(8) La firma dovrà essere autenticata secondo le modalità indicate nell'art. 3.

(3083)

Concorso pubblico a quattro posti di operaio comune «guardiano» in prova per gli uffici aventi sede nella regione Puglia.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 14 agosto 1974, n. 377;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Visto l'elenco dei mestieri annesso alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 9 marzo 1971, n. 98;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Considerato che nel ruolo del personale operaio, categoria degli operai comuni, della Direzione generale dell'aviazione civile risultano disponibili dei posti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1, foglio n. 166, con il quale la predetta Direzione generale è stata autorizzata a mettere a concorso n. 35 posti di operaio comune;

Ritenuta la necessità, utilizzando i posti disponibili nel relativo ruolo organico, di procedere all'assunzione di operai comuni «guardiani» da impiegare per le esigenze di servizio degli uffici aventi sede nella regione Puglia;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico per complessivi quattro posti di operaio comune «guardiano» in prova nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile così ripartiti fra le seguenti sedi:

Sedi	Posti
Bari	2
Brindisi	2

Al concorso possono partecipare i cittadini, ovunque residenti, in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

Coloro che avranno conseguito la nomina ad operaio comune dovranno permanere nella sede cui saranno assegnati per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di assunzione in servizio.

Il concorso sarà effettuato a scelta mediante valutazione comparativa dei requisiti attitudinali e degli eventuali titoli conseguiti in attività attinenti alla qualifica professionale per la quale si concorre.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di età ed i quarantacinque per i mutilati e per gli invalidi di guerra e per servizio ed in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile di ruolo dello Stato e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) godimento dei diritti politici;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

6) aver conseguito la licenza di scuola elementare;

7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d*) dell'art. 56 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Possono conseguire la nomina ad operaio coloro che, riportata una condanna di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

I requisiti predetti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti indicati comporta l'esclusione dal concorso stesso. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - via Cristoforo Colombo, 420 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda di ammissione redatta su carta bollata unitamente ai titoli di cui al successivo art. 4.

La data d'arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al citato ufficio personale, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità di quest'ultimo al concorso, salva l'ipotesi prevista nel comma precedente.

Nelle domande, redatte in conformità dell'unito modello *A*, che è parte integrante del presente bando, gli aspiranti dovranno indicare:

1) il cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 dovranno indicare ai fini dell'ammissione al concorso i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

3) il domicilio;

4) il titolo di studio posseduto;

5) il possesso della cittadinanza italiana;

6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i precedenti penali pendenti a loro carico;

8) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie indicate nel titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482;

10) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede stabilita dall'amministrazione ed a permanervi per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio;

12) l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di ammissione, ai fini della valutazione da parte della commissione giudicatrice, enumerandoli e specificandoli nella domanda stessa, i titoli di merito attinenti alla qualifica di mestiere per la quale concorrono.

I titoli valutabili sono i seguenti:

1) certificati di lodevole servizio prestato come operaio di ruolo presso amministrazioni statali, parastatali od enti pubblici, da cui risultino la durata e la natura dei servizi stessi;

2) certificati di lodevole servizio presso società, ditte o aziende private da cui risultino la qualifica di mestiere e la durata dei servizi prestati, con gli estremi dei versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali, nonchè il numero di iscrizione della società, ditta o azienda presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

3) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da cui risultino, per gli aspiranti iscritti a detto organo, il numero e la data di iscrizione nonchè la qualifica di mestiere;

4) titoli e attestati di frequenza a corsi di addestramento, perfezionamento e aggiornamento professionale rilasciati da istituti od enti abilitati nonchè brevetti e patenti di specializzazione;

5) attestati di idoneità conseguiti in pubblici concorsi a posti di operaio per la qualifica di mestiere per la quale si concorre rilasciati dalle amministrazioni competenti.

Non saranno in ogni caso presi in considerazione i titoli presentati o pervenuti dopo la scadenza del termine indicato nel primo comma dell'art. 3, salva l'ipotesi prevista nel comma terzo dello stesso articolo.

Art. 5.

La commissione giudicatrice, dopo aver determinato i criteri di valutazione dei titoli ed il punteggio ad essi attribuibile, procederà alla valutazione dei titoli presentati dai singoli candidati elencando i documenti presi in esame ed assegnando i punti ad essi spettanti in conformità dei criteri prestabiliti.

Ultimata la valutazione dei titoli la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Non saranno in ogni caso inclusi nella graduatoria di merito coloro che non avranno riportato alcun punteggio.

Art. 6.

Le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei oltre i vincitori saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati nella votazione complessiva con l'osservanza delle disposizioni in materia di preferenza a parità di merito e di precedenza nella nomina ad operaio.

Le graduatorie predette saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile.

Di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai sensi dell'art. 5, undicesimo comma, della legge 13 maggio 1975, n. 157, l'amministrazione si riserva la facoltà di assumere, entro otto mesi dalla data di registrazione presso la Corte dei conti del decreto che approva la graduatoria dei vincitori, oltre ai vincitori stessi, anche gli operai dichiarati idonei nell'ordine della graduatoria ed entro il limite dei posti disponibili nel ruolo organico.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori dovranno presentare allo stesso indirizzo della domanda entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti in bollo:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale).

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

5) certificato di compimento dell'istruzione elementare in originale o copia autenticata;

6) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificazione attestante il diritto all'elevazione del limite di età qualora non sia stato presentato come titolo preferenziale.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

a) copia dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

b) titolo di studio, come al precedente punto n. 5).

I candidati che si trovino alle armi per gli obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 6).

Essi produrranno un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro posizione.

La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e sottopone a visita medica, da parte del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, i vincitori al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al lavoro.

Nel caso di esito negativo, l'interessato può chiedere di essere sottoposto ad una visita di appello che viene eseguita presso il menzionato servizio sanitario da un medico con qualifica superiore a quella rivestita dal sanitario che ha emesso il primo giudizio.

Per ottenere la visita di appello, gli interessati dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di giorni dieci da quello di ricevimento della comunicazione dell'esito negativo, apposita istanza in bollo, allo stesso indirizzo della domanda di ammissione.

Saranno, in ogni caso, dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Art. 8.

I vincitori saranno nominati operai comuni «guardiani» in prova nel ruolo di cui all'art. 1.

I candidati che avranno conseguito la nomina in prova, se non assumeranno servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso la sede assegnata, decadranno dalla nomina stessa.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei. In caso di esito sfavorevole il periodo di prova sárà prorogato di altri sei mesi al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro disporrà con proprio motivato decreto la risoluzione del rapporto.

In tale ipotesi spetterà all'operaio una indennità pari a due mensilità del trattamento economico fruito durante il periodo di prova.

Per l'operaio nominato in ruolo il servizio di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Sono esentati dal periodo di prova gli operai che l'abbiano già favorevolmente ultimato presso altre amministrazioni statali.

Art. 9.

La commissione giudicatrice sarà nominata con decreto ministeriale e composta come segue:

un funzionario della Direzione generale dell'aviazione civile con qualifica non inferiore ad ispettore principale o equiparata, presidente;

due funzionari della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, membri;

un impiegato della carriera di concetto della citata Direzione generale, segretario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 gennaio 1977

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1977
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 339

ALLEGATO *A*

Modello della domanda di ammissione
(carta bollata)

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . .)
il (1) . . . . domiciliato in . . . .
(provincia di . . . .) via . . . .
n. . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a quattro posti di operaio comune «guardiano» in prova nel ruolo del personale operaio di codesta amministrazione per gli uffici aventi sede nella regione Puglia.

Il sottoscritto dichiara a tal fine:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

di essere in possesso della licenza elementare conseguita il . . . . presso (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (4);

di appartenere ad una delle categorie indicate nel titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482;

di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (5);

riguardo agli obblighi militari dichiara (6) . . . .

Il sottoscritto si impegna ad accettare in caso di assunzione, la sede che sarà stabilita dall'amministrazione ed a permanervi per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

Chiede, infine, che ogni comunicazione gli sia inviata al seguente indirizzo (7) . . . .

Data, ...

Firma . . . . (8)

---

(1) Coloro che hanno superato i limiti di età dovranno indicare i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione dei suddetti limiti.

(2) Coloro che non sono iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione.

(3) Indicare l'istituto presso cui è stata conseguita.

(4) Indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(5) Ovvero di aver prestato servizio dal . . . . al . . . . presso . . . . e che tale servizio è cessato a motivo di . . . .

(6) Di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perche. . . . .

(7) Indicare il c.a.p. ed il numero di telefono.

(8) La firma dovrà essere autenticata secondo le modalità indicate nell'art. 3.

(3084)

Concorso pubblico a cinque posti di operaio comune «guardiano» in prova per gli uffici aventi sede nella regione Calabria.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 14 agosto 1974, n. 377;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Visto l'elenco dei mestieri annesso alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 9 marzo 1971, n. 98;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;
Considerato che nel ruolo del personale operaio, categoria degli operai comuni, della Direzione generale dell'aviazione civile risultano disponibili dei posti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1, foglio n. 166, con il quale la predetta Direzione generale è stata autorizzata a mettere a concorso n. 35 posti di operaio comune;
Ritenuta la necessità, utilizzando i posti disponibili nel relativo ruolo organico, di procedere all'assunzione di operai comuni «guardiani» da impiegare per le esigenze di servizio degli uffici aventi sede nella regione Calabria;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico per complessivi cinque posti di operaio comune «guardiano» in prova nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile così ripartiti fra le seguenti sedi:

Sedi	Posti
Reggio Calabria	2
Crotone	1
Lamezia T.	2

Al concorso possono partecipare i cittadini, ovunque residenti, in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

Coloro che avranno conseguito la nomina ad operaio comune dovranno permanere nella sede cui saranno assegnati per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di assunzione in servizio.

Il concorso sarà effettuato a scelta mediante valutazione comparativa dei requisiti attitudinali e degli eventuali titoli conseguiti in attività attinenti alla qualifica professionale per la quale si concorre.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di età ed i quarantacinque per i mutilati e per gli invalidi di guerra e per servizio ed in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile di ruolo dello Stato e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) godimento dei diritti politici;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

6) aver conseguito la licenza di scuola elementare;

7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d*) dell'art. 56 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Possono conseguire la nomina ad operaio coloro che, riportata una condanna di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

I requisiti predetti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti indicati comporta l'esclusione dal concorso stesso. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - via Cristoforo Colombo, 420 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda di ammissione redatta su carta bollata unitamente ai titoli di cui al successivo art. 4.

La data d'arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al citato ufficio personale, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità di quest'ultimo al concorso, salva l'ipotesi prevista nel comma precedente.

Nelle domande, redatte in conformità dell'unito modello *A*, che è parte integrante del presente bando, gli aspiranti dovranno indicare:

1) il cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 dovranno indicare ai fini dell'ammissione al concorso i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

3) il domicilio;

4) il titolo di studio posseduto;

5) il possesso della cittadinanza italiana;

6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i precedenti penali pendenti a loro carico;

8) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie indicate nel titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482;

10) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede stabilita dall'amministrazione ed a permanervi per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio;

12) l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di ammissione, ai fini della valutazione da parte della commissione giudicatrice, enumerandoli e specificandoli nella domanda stessa, i titoli di merito attinenti alla qualifica di mestiere per la quale concorrono.

I titoli valutabili sono i seguenti:

1) certificati di lodevole servizio prestato come operaio di ruolo presso amministrazioni statali, parastatali od enti pubblici, da cui risultino la durata e la natura dei servizi stessi;

2) certificati di lodevole servizio presso società, ditte o aziende private da cui risultino la qualifica di mestiere e la durata dei servizi prestati, con gli estremi dei versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali, nonchè il numero di iscrizione della società, ditta o azienda presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

3) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da cui risultino, per gli aspiranti iscritti a detto organo, il numero e la data di iscrizione nonchè la qualifica di mestiere;

4) titoli e attestati di frequenza a corsi di addestramento, perfezionamento e aggiornamento professionale rilasciati da istituti od enti abilitati nonchè brevetti e patenti di specializzazione;

5) attestati di idoneità conseguiti in pubblici concorsi a posti di operaio per la qualifica di mestiere per la quale si concorre rilasciati dalle amministrazioni competenti.

Non saranno in ogni caso presi in considerazione i titoli presentati o pervenuti dopo la scadenza del termine indicato nel primo comma dell'art. 3, salva l'ipotesi prevista nel comma terzo dello stesso articolo.

Art. 5.

La commissione giudicatrice, dopo aver determinato i criteri di valutazione dei titoli ed il punteggio ad essi attribuibile, procederà alla valutazione dei titoli presentati dai singoli candidati elencando i documenti presi in esame ed assegnando i punti ad essi spettanti in conformità dei criteri prestabiliti.

Ultimata la valutazione dei titoli la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Non saranno in ogni caso inclusi nella graduatoria di merito coloro che non avranno riportato alcun punteggio.

Art. 6.

Le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei oltre i vincitori saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati nella votazione complessiva con l'osservanza delle disposizioni in materia di preferenza a parità di merito e di precedenza nella nomina ad operaio.

Le graduatorie predette saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile.

Di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai sensi dell'art. 5, undicesimo comma, della legge 13 maggio 1975, n. 157, l'amministrazione si riserva la facoltà di assumere, entro otto mesi dalla data di registrazione presso la Corte dei conti del decreto che approva la graduatoria dei vincitori, oltre ai vincitori stessi, anche gli operai dichiarati idonei nell'ordine della graduatoria ed entro il limite dei posti disponibili nel ruolo organico.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori dovranno presentare allo stesso indirizzo della domanda entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti in bollo:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale).

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

5) certificato di compimento dell'istruzione elementare in originale o copia autenticata;

6) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificazione attestante il diritto all'elevazione del limite di età qualora non sia stato presentato come titolo preferenziale.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

a) copia dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

b) titolo di studio, come al precedente punto n. 5).

I candidati che si trovino alle armi per gli obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 6).

Essi produrranno un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro posizione.

La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e sottopone a visita medica, da parte del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, i vincitori al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al lavoro.

Nel caso di esito negativo, l'interessato può chiedere di essere sottoposto ad una visita di appello che viene eseguita presso il menzionato servizio sanitario da un medico con qualifica superiore a quella rivestita dal sanitario che ha emesso il primo giudizio.

Per ottenere la visita di appello, gli interessati dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di giorni dieci da quello di ricevimento della comunicazione dell'esito negativo, apposita istanza in bollo, allo stesso indirizzo della domanda di ammissione.

Saranno, in ogni caso, dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Art. 8.

I vincitori saranno nominati operai comuni «guardiani» in prova nel ruolo di cui all'art. 1.

I candidati che avranno conseguito la nomina in prova, se non assumeranno servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso la sede assegnata, decadranno dalla nomina stessa.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei. In caso di esito sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro disporrà con proprio motivato decreto la risoluzione del rapporto.

In tale ipotesi spetterà all'operaio una indennità pari a due mensilità del trattamento economico fruito durante il periodo di prova.

Per l'operaio nominato in ruolo il servizio di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Sono esentati dal periodo di prova gli operai che l'abbiano già favorevolmente ultimato presso altre amministrazioni statali.

Art. 9.

La commissione giudicatrice sarà nominata con decreto ministeriale e composta come segue:

un funzionario della Direzione generale dell'aviazione civile con qualifica non inferiore ad ispettore principale o equiparata, presidente;

due funzionari della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, membri;

un impiegato della carriera di concetto della citata Direzione generale, segretario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 gennaio 1977

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1977
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 340

ALLEGATO *A*

Modello della domanda di ammissione
(carta bollata)

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . .)
il (1) . . . . domiciliato in . . . .
(provincia di . . . .) via . . . .
n. . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a cinque posti di operaio comune «guardiano» in prova nel ruolo del personale operaio di codesta amministrazione per gli uffici aventi sede nella regione Calabria.

Il sottoscritto dichiara a tal fine:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

di essere in possesso della licenza elementare conseguita il . . . . presso (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (4);

di appartenere ad una delle categorie indicate nel titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482;

di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (5);

riguardo agli obblighi militari dichiara (6) . . . .

Il sottoscritto si impegna ad accettare in caso di assunzione, la sede che sarà stabilita dall'amministrazione ed a permanervi per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

Chiede, infine, che ogni comunicazione gli sia inviata al seguente indirizzo (7)

Data, ...

Firma . . . . (8)

---

(1) Coloro che hanno superato i limiti di età dovranno indicare i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione dei suddetti limiti.

(2) Coloro che non sono iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione.

(3) Indicare l'istituto presso cui è stata conseguita.

(4) Indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(5) Ovvero di aver prestato servizio dal . . . . al . . . . presso . . . . e che tale servizio è cessato a motivo di

(6) Di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perche. . . . .

(7) Indicare il c.a.p. ed il numero di telefono.

(8) La firma dovrà essere autenticata secondo le modalità indicate nell'art. 3.

(3085)

Concorso pubblico a sei posti di operaio comune «guardiano» in prova per gli uffici aventi sede nella regione Sardegna.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 14 agosto 1974, n. 377;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Visto l'elenco dei mestieri annesso alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 9 marzo 1971, n. 98;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Considerato che nel ruolo del personale operaio, categoria degli operai comuni, della Direzione generale dell'aviazione civile risultano disponibili dei posti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1, foglio n. 166, con il quale la predetta Direzione generale è stata autorizzata a mettere a concorso n. 35 posti di operaio comune;

Ritenuta la necessità, utilizzando i posti disponibili nel relativo ruolo organico, di procedere all'assunzione di operai comuni «guardiani» da impiegare per le esigenze di servizio degli uffici aventi sede nella regione Sardegna;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico per complessivi sei posti di operaio comune «guardiano» in prova nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile così ripartiti fra le seguenti sedi:

Sedi	Posti
Cagliari	2
Alghero	2
Olbia	2

Al concorso possono partecipare i cittadini, ovunque residenti, in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

Coloro che avranno conseguito la nomina ad operaio comune dovranno permanere nella sede cui saranno assegnati per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di assunzione in servizio.

Il concorso sarà effettuato a scelta mediante valutazione comparativa dei requisiti attitudinali e degli eventuali titoli conseguiti in attività attinenti alla qualifica professionale per la quale si concorre.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di età ed i quarantacinque per i mutilati e per gli invalidi di guerra e per servizio ed in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile di ruolo dello Stato e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) godimento dei diritti politici;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

6) aver conseguito la licenza di scuola elementare;

7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d*) dell'art. 56 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Possono conseguire la nomina ad operaio coloro che, riportata una condanna di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

I requisiti predetti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti indicati comporta l'esclusione dal concorso stesso. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - via Cristoforo Colombo, 420 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda di ammissione redatta su carta bollata unitamente ai titoli di cui al successivo art. 4.

La data d'arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al citato ufficio personale, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità di quest'ultimo al concorso, salva l'ipotesi prevista nel comma precedente.

Nelle domande, redatte in conformità dell'unito modello *A*, che è parte integrante del presente bando, gli aspiranti dovranno indicare:

1) il cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 dovranno indicare ai fini dell'ammissione al concorso i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

3) il domicilio;

4) il titolo di studio posseduto;

5) il possesso della cittadinanza italiana;

6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i precedenti penali pendenti a loro carico;

8) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie indicate nel titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482;

10) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede stabilita dall'amministrazione ed a permanervi per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio;

12) l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di ammissione, ai fini della valutazione da parte della commissione giudicatrice, enumerandoli e specificandoli nella domanda stessa, i titoli di merito attinenti alla qualifica di mestiere per la quale concorrono.

I titoli valutabili sono i seguenti:

1) certificati di lodevole servizio prestato come operaio di ruolo presso amministrazioni statali, parastatali od enti pubblici, da cui risultino la durata e la natura dei servizi stessi;

2) certificati di lodevole servizio presso società, ditte o aziende private da cui risultino la qualifica di mestiere e la durata dei servizi prestati, con gli estremi dei versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali, nonchè il numero di iscrizione della società, ditta o azienda presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

3) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da cui risultino, per gli aspiranti iscritti a detto organo, il numero e la data di iscrizione nonchè la qualifica di mestiere;

4) titoli e attestati di frequenza a corsi di addestramento, perfezionamento e aggiornamento professionale rilasciati da istituti od enti abilitati nonchè brevetti e patenti di specializzazione;

5) attestati di idoneità conseguiti in pubblici concorsi a posti di operaio per la qualifica di mestiere per la quale si concorre rilasciati dalle amministrazioni competenti.

Non saranno in ogni caso presi in considerazione i titoli presentati o pervenuti dopo la scadenza del termine indicato nel primo comma dell'art. 3, salva l'ipotesi prevista nel comma terzo dello stesso articolo.

Art. 5.

La commissione giudicatrice, dopo aver determinato i criteri di valutazione dei titoli ed il punteggio ad essi attribuibile, procederà alla valutazione dei titoli presentati dai singoli candidati elencando i documenti presi in esame ed assegnando i punti ad essi spettanti in conformità dei criteri prestabiliti.

Ultimata la valutazione dei titoli la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Non saranno in ogni caso inclusi nella graduatoria di merito coloro che non avranno riportato alcun punteggio.

Art. 6.

Le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei oltre i vincitori saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati nella votazione complessiva con l'osservanza delle disposizioni in materia di preferenza a parità di merito e di precedenza nella nomina ad operaio.

Le graduatorie predette saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile.

Di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai sensi dell'art. 5, undicesimo comma, della legge 13 maggio 1975, n. 157, l'amministrazione si riserva la facoltà di assumere, entro otto mesi dalla data di registrazione presso la Corte dei conti del decreto che approva la graduatoria dei vincitori, oltre ai vincitori stessi, anche gli operai dichiarati idonei nell'ordine della graduatoria ed entro il limite dei posti disponibili nel ruolo organico.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori dovranno presentare allo stesso indirizzo della domanda entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti in bollo:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale).

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

5) certificato di compimento dell'istruzione elementare in originale o copia autenticata;

6) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificazione attestante il diritto all'elevazione del limite di età qualora non sia stato presentato come titolo preferenziale.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

a) copia dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

b) titolo di studio, come al precedente punto n. 5).

I candidati che si trovino alle armi per gli obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 6).

Essi produrranno un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro posizione.

La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e sottopone a visita medica, da parte del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, i vincitori al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al lavoro.

Nel caso di esito negativo, l'interessato può chiedere di essere sottoposto ad una visita di appello che viene eseguita presso il menzionato servizio sanitario da un medico con qualifica superiore a quella rivestita dal sanitario che ha emesso il primo giudizio.

Per ottenere la visita di appello, gli interessati dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di giorni dieci da quello di ricevimento della comunicazione dell'esito negativo, apposita istanza in bollo, allo stesso indirizzo della domanda di ammissione.

Saranno, in ogni caso, dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Art. 8.

I vincitori saranno nominati operai comuni «guardiani» in prova nel ruolo di cui all'art. 1.

I candidati che avranno conseguito la nomina in prova, se non assumeranno servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso la sede assegnata, decadranno dalla nomina stessa.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei. In caso di esito sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro disporrà con proprio motivato decreto la risoluzione del rapporto.

In tale ipotesi spetterà all'operaio una indennità pari a due mensilità del trattamento economico fruito durante il periodo di prova.

Per l'operaio nominato in ruolo il servizio di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Sono esentati dal periodo di prova gli operai che l'abbiano già favorevolmente ultimato presso altre amministrazioni statali.

Art. 9.

La commissione giudicatrice sarà nominata con decreto ministeriale e composta come segue:

un funzionario della Direzione generale dell'aviazione civile con qualifica non inferiore ad ispettore principale o equiparata, presidente;

due funzionari della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, membri;

un impiegato della carriera di concetto della citata Direzione generale, segretario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1977

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1977
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 341

ALLEGATO *A*

Modello della domanda di ammissione
(carta bollata)

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . .)
il (1) . . . . domiciliato in . . . .
(provincia di . . . .) via . . . .
n. . . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a sei posti di operaio comune «guardiano» in prova nel ruolo del personale operaio di codesta amministrazione per gli uffici aventi sede nella regione Sardegna.

Il sottoscritto dichiara a tal fine:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

di essere in possesso della licenza elementare conseguita il . . . . presso (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (4);

di appartenere ad una delle categorie indicate nel titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482;

di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (5);

riguardo agli obblighi militari dichiara (6) . . . .

Il sottoscritto si impegna ad accettare in caso di assunzione, la sede che sarà stabilita dall'amministrazione ed a permanervi per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

Chiede, infine, che ogni comunicazione gli sia inviata al seguente indirizzo (7) . . . .

Data, ...

Firma . . . . (8)

---

(1) Coloro che hanno superato i limiti di età dovranno indicare i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione dei suddetti limiti.

(2) Coloro che non sono iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione.

(3) Indicare l'istituto presso cui è stata conseguita.

(4) Indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(5) Ovvero di aver prestato servizio dal . . . . al . . . . presso . . . . e che tale servizio è cessato a motivo di . . . .

(6) Di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perche. . . . .

(7) Indicare il c.a.p. ed il numero di telefono.

(8) La firma dovra essere autenticata secondo le modalità indicate nell'art. 3.

(3086)

Concorso pubblico a due posti di operaio comune «guardiano» in prova per gli uffici aventi sede nella regione Veneto.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 14 agosto 1974, n. 377;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Visto l'elenco dei mestieri annesso alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 9 marzo 1971, n. 98;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;
Considerato che nel ruolo del personale operaio, categoria degli operai comuni, della Direzione generale dell'aviazione civile risultano disponibili dei posti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1, foglio n. 166, con il quale la predetta Direzione generale è stata autorizzata a mettere a concorso n. 35 posti di operaio comune;
Ritenuta la necessità, utilizzando i posti disponibili nel relativo ruolo organico, di procedere all'assunzione di operai comuni «guardiani» da impiegare per le esigenze di servizio degli uffici aventi sede nella regione Veneto;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico per complessivi due posti di operaio comune «guardiano» in prova nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile così ripartiti fra le seguenti sedi:

Sedi	Posti
Venezia-Lido	1
Verona	1

Al concorso possono partecipare i cittadini, ovunque residenti, in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

Coloro che avranno conseguito la nomina ad operaio comune dovranno permanere nella sede cui saranno assegnati per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di assunzione in servizio.

Il concorso sarà effettuato a scelta mediante valutazione comparativa dei requisiti attitudinali e degli eventuali titoli conseguiti in attività attinenti alla qualifica professionale per la quale si concorre.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di età ed i quarantacinque per i mutilati e per gli invalidi di guerra e per servizio ed in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile di ruolo dello Stato e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) godimento dei diritti politici;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

6) aver conseguito la licenza di scuola elementare;

7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d*) dell'art. 56 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Possono conseguire la nomina ad operaio coloro che, riportata una condanna di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

I requisiti predetti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti indicati comporta l'esclusione dal concorso stesso. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - via Cristoforo Colombo, 420 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda di ammissione redatta su carta bollata unitamente ai titoli di cui al successivo art. 4.

La data d'arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al citato ufficio personale, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità di quest'ultimo al concorso, salva l'ipotesi prevista nel comma precedente.

Nelle domande, redatte in conformità dell'unito modello *A*, che è parte integrante del presente bando, gli aspiranti dovranno indicare:

1) il cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 dovranno indicare ai fini dell'ammissione al concorso i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

3) il domicilio;

4) il titolo di studio posseduto;

5) il possesso della cittadinanza italiana;

6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i precedenti penali pendenti a loro carico;

8) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie indicate nel titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482;

10) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede stabilita dall'amministrazione ed a permanervi per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio;

12) l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di ammissione, ai fini della valutazione da parte della commissione giudicatrice, enumerandoli e specificandoli nella domanda stessa, i titoli di merito attinenti alla qualifica di mestiere per la quale concorrono.

I titoli valutabili sono i seguenti:

1) certificati di lodevole servizio prestato come operaio di ruolo presso amministrazioni statali, parastatali od enti pubblici, da cui risultino la durata e la natura dei servizi stessi;

2) certificati di lodevole servizio presso società, ditte o aziende private da cui risultino la qualifica di mestiere e la durata dei servizi prestati, con gli estremi dei versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali, nonchè il numero di iscrizione della società, ditta o azienda presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

3) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da cui risultino, per gli aspiranti iscritti a detto organo, il numero e la data di iscrizione nonchè la qualifica di mestiere;

4) titoli e attestati di frequenza a corsi di addestramento, perfezionamento e aggiornamento professionale rilasciati da istituti od enti abilitati nonchè brevetti e patenti di specializzazione;

5) attestati di idoneità conseguiti in pubblici concorsi a posti di operaio per la qualifica di mestiere per la quale si concorre rilasciati dalle amministrazioni competenti.

Non saranno in ogni caso presi in considerazione i titoli presentati o pervenuti dopo la scadenza del termine indicato nel primo comma dell'art. 3, salva l'ipotesi prevista nel comma terzo dello stesso articolo.

Art. 5.

La commissione giudicatrice, dopo aver determinato i criteri di valutazione dei titoli ed il punteggio ad essi attribuibile, procederà alla valutazione dei titoli presentati dai singoli candidati elencando i documenti presi in esame ed assegnando i punti ad essi spettanti in conformità dei criteri prestabiliti.

Ultimata la valutazione dei titoli la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Non saranno in ogni caso inclusi nella graduatoria di merito coloro che non avranno riportato alcun punteggio.

Art. 6.

Le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei oltre i vincitori saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati nella votazione complessiva con l'osservanza delle disposizioni in materia di preferenza a parità di merito e di precedenza nella nomina ad operaio.

Le graduatorie predette saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile.

Di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Ai sensi dell'art. 5, undicesimo comma, della legge 13 maggio 1975, n. 157, l'amministrazione si riserva la facoltà di assumere, entro otto mesi dalla data di registrazione presso la Corte dei conti del decreto che approva la graduatoria dei vincitori, oltre ai vincitori stessi, anche gli operai dichiarati idonei nell'ordine della graduatoria ed entro il limite dei posti disponibili nel ruolo organico.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori dovranno presentare allo stesso indirizzo della domanda entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti in bollo:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale).

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

5) certificato di compimento dell'istruzione elementare in originale o copia autenticata;

6) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificazione attestante il diritto all'elevazione del limite di età qualora non sia stato presentato come titolo preferenziale.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

a) copia dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

b) titolo di studio, come al precedente punto n. 5).

I candidati che si trovino alle armi per gli obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 6).

Essi produrranno un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro posizione.

La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e sottopone a visita medica, da parte del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, i vincitori al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al lavoro.

Nel caso di esito negativo, l'interessato può chiedere di essere sottoposto ad una visita di appello che viene eseguita presso il menzionato servizio sanitario da un medico con qualifica superiore a quella rivestita dal sanitario che ha emesso il primo giudizio.

Per ottenere la visita di appello, gli interessati dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di giorni dieci da quello di ricevimento della comunicazione dell'esito negativo, apposita istanza in bollo, allo stesso indirizzo della domanda di ammissione.

Saranno, in ogni caso, dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Art. 8.

I vincitori saranno nominati operai comuni «guardiani» in prova nel ruolo di cui all'art. 1.

I candidati che avranno conseguito la nomina in prova, se non assumeranno servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso la sede assegnata, decadranno dalla nomina stessa.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei. In caso di esito sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro disporrà con proprio motivato decreto la risoluzione del rapporto.

In tale ipotesi spetterà all'operaio una indennità pari a due mensilità del trattamento economico fruito durante il periodo di prova.

Per l'operaio nominato in ruolo il servizio di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Sono esentati dal periodo di prova gli operai che l'abbiano già favorevolmente ultimato presso altre amministrazioni statali.

Art. 9.

La commissione giudicatrice sarà nominata con decreto ministeriale e composta come segue:

un funzionario della Direzione generale dell'aviazione civile con qualifica non inferiore ad ispettore principale o equiparata, presidente;

due funzionari della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, membri;

un impiegato della carriera di concetto della citata Direzione generale, segretario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1977

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1977
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 342

ALLEGATO *A*

Modello della domanda di ammissione
(carta bollata)

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . .)
il (1) . . . . domiciliato in . . . .
(provincia di . . . .) via . . . .
n. . . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a due posti di operaio comune «guardiano» in prova nel ruolo del personale operaio di codesta amministrazione per gli uffici aventi sede nella regione Veneto.

Il sottoscritto dichiara a tal fine:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

di essere in possesso della licenza elementare conseguita il . . . . presso (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (4);

di appartenere ad una delle categorie indicate nel titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482;

di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (5);

riguardo agli obblighi militari dichiara (6) . . . .

Il sottoscritto si impegna ad accettare in caso di assunzione, la sede che sarà stabilita dall'amministrazione ed a permanervi per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

Chiede, infine, che ogni comunicazione gli sia inviata al seguente indirizzo (7)

Data, ...

Firma . . . . (8)

---

(1) Coloro che hanno superato i limiti di età dovranno indicare i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione dei suddetti limiti.

(2) Coloro che non sono iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione.

(3) Indicare l'istituto presso cui è stata conseguita.

(4) Indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(5) Ovvero di aver prestato servizio dal . . . . al . . . . presso . . . . e che tale servizio è cessato a motivo di

(6) Di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perche. . . . .

(7) Indicare il c.a.p. ed il numero di telefono.

(8) La firma dovrà essere autenticata secondo le modalità indicate nell'art. 3.

(3087)

Concorso pubblico a due posti di operaio comune «guardiano» in prova per la sede di Napoli

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 14 agosto 1974, n. 377;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Visto l'elenco dei mestieri annesso alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 9 marzo 1971, n. 98;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Considerato che nel ruolo del personale operaio, categoria degli operai comuni, della Direzione generale dell'aviazione civile risultano disponibili dei posti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1, foglio n. 166, con il quale la predetta Direzione generale è stata autorizzata a mettere a concorso n. 35 posti di operaio comune;

Ritenuta la necessità, utilizzando i posti disponibili nel relativo ruolo organico, di procedere all'assunzione di operai comuni «guardiani» da impiegare per le esigenze di servizio della Direzione di circoscrizione aeroportuale di Napoli;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico a due posti di operaio comune «guardiano» in prova nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile.

I vincitori del concorso, al quale possono partecipare i cittadini, ovunque residenti, in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2, saranno assegnati alla Direzione circoscrizionale aeroportuale di Napoli con l'obbligo di permanervi per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di assunzione in servizio.

Il concorso sarà effettuato a scelta mediante valutazione comparativa dei requisiti attitudinali e degli eventuali titoli conseguiti in attività attinenti alla qualifica professionale per la quale si concorre.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di età ed i quarantacinque per i mutilati e per gli invalidi di guerra e per servizio ed in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile di ruolo dello Stato e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) godimento dei diritti politici;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

6) aver conseguito la licenza di scuola elementare;

7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d*) dell'art. 56 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Possono conseguire la nomina ad operaio coloro che, riportata una condanna di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

I requisiti predetti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti indicati comporta l'esclusione dal concorso stesso. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - via Cristoforo Colombo, 420 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda di ammissione redatta su carta bollata unitamente ai titoli di cui al successivo art. 4.

La data d'arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al citato ufficio personale, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità di quest'ultimo al concorso, salva l'ipotesi prevista nel comma precedente.

Nelle domande, redatte in conformità dell'unito modello *A*, che è parte integrante del presente bando, gli aspiranti dovranno indicare:

1) il cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 dovranno indicare ai fini dell'ammissione al concorso i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

3) il domicilio;

4) il titolo di studio posseduto;

5) il possesso della cittadinanza italiana;

6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i precedenti penali pendenti a loro carico;

8) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie indicate nel titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482;

10) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede stabilita dall'amministrazione ed a permanervi per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio;

12) l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di ammissione, ai fini della valutazione da parte della commissione giudicatrice, enumerandoli e specificandoli nella domanda stessa, i titoli di merito attinenti alla qualifica di mestiere per la quale concorrono.

I titoli valutabili sono i seguenti:

1) certificati di lodevole servizio prestato come operaio di ruolo presso amministrazioni statali, parastatali od enti pubblici, da cui risultino la durata e la natura dei servizi stessi;

2) certificati di lodevole servizio presso società, ditte o aziende private da cui risultino la qualifica di mestiere e la durata dei servizi prestati, con gli estremi dei versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali, nonchè il numero di iscrizione della società, ditta o azienda presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

3) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da cui risultino, per gli aspiranti iscritti a detto organo, il numero e la data di iscrizione nonchè la qualifica di mestiere;

4) titoli e attestati di frequenza a corsi di addestramento, perfezionamento e aggiornamento professionale rilasciati da istituti od enti abilitati nonchè brevetti e patenti di specializzazione;

5) attestati di idoneità conseguiti in pubblici concorsi a posti di operaio per la qualifica di mestiere per la quale si concorre rilasciati dalle amministrazioni competenti.

Non saranno in ogni caso presi in considerazione i titoli presentati o pervenuti dopo la scadenza del termine indicato nel primo comma dell'art. 3, salva l'ipotesi prevista nel comma terzo dello stesso articolo.

Art. 5.

La commissione giudicatrice, dopo aver determinato i criteri di valutazione dei titoli ed il punteggio ad essi attribuibile, procederà alla valutazione dei titoli presentati dai singoli candidati elencando i documenti presi in esame ed assegnando i punti ad essi spettanti in conformità dei criteri prestabiliti.

Ultimata la valutazione dei titoli la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Non saranno in ogni caso inclusi nella graduatoria di merito coloro che non avranno riportato alcun punteggio.

Art. 6.

Le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei oltre i vincitori saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati nella votazione complessiva con l'osservanza delle disposizioni in materia di preferenza a parità di merito e di precedenza nella nomina ad operaio.

Le graduatorie predette saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile.

Di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai sensi dell'art. 5, undicesimo comma, della legge 13 maggio 1975, n. 157, l'amministrazione si riserva la facoltà di assumere, entro otto mesi dalla data di registrazione presso la Corte dei conti del decreto che approva la graduatoria dei vincitori, oltre ai vincitori stessi, anche gli operai dichiarati idonei nell'ordine della graduatoria ed entro il limite dei posti disponibili nel ruolo organico.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori dovranno presentare allo stesso indirizzo della domanda entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti in bollo:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale).

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

5) certificato di compimento dell'istruzione elementare in originale o copia autenticata;

6) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificazione attestante il diritto all'elevazione del limite di età qualora non sia stato presentato come titolo preferenziale.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

a) copia dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

b) titolo di studio, come al precedente punto n. 5).

I candidati che si trovino alle armi per gli obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 6).

Essi produrranno un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro posizione.

La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e sottopone a visita medica, da parte del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, i vincitori al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al lavoro.

Nel caso di esito negativo, l'interessato può chiedere di essere sottoposto ad una visita di appello che viene eseguita presso il menzionato servizio sanitario da un medico con qualifica superiore a quella rivestita dal sanitario che ha emesso il primo giudizio.

Per ottenere la visita di appello, gli interessati dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di giorni dieci da quello di ricevimento della comunicazione dell'esito negativo, apposita istanza in bollo, allo stesso indirizzo della domanda di ammissione.

Saranno, in ogni caso, dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Art. 8.

I vincitori saranno nominati operai comuni «guardiani» in prova nel ruolo di cui all'art. 1.

I candidati che avranno conseguito la nomina in prova, se non assumeranno servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso la sede assegnata, decadranno dalla nomina stessa.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei. In caso di esito sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro disporrà con proprio motivato decreto la risoluzione del rapporto.

In tale ipotesi spetterà all'operaio una indennità pari a due mensilità del trattamento economico fruito durante il periodo di prova.

Per l'operaio nominato in ruolo il servizio di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Sono esentati dal periodo di prova gli operai che l'abbiano già favorevolmente ultimato presso altre amministrazioni statali.

Art. 9.

La commissione giudicatrice sarà nominata con decreto ministeriale e composta come segue:

un funzionario della Direzione generale dell'aviazione civile con qualifica non inferiore ad ispettore principale o equiparata, presidente;

due funzionari della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, membri;

un impiegato della carriera di concetto della citata Direzione generale, segretario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 gennaio 1977

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1977
Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 102

ALLEGATO *A*

Modello della domanda di ammissione
(carta bollata)

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . .)
il (1) . . . . domiciliato in . . . .
(provincia di . . . .) via . . . .
n. . . ., **chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a due posti di operaio comune «guardiano» in prova nel ruolo del personale operaio di codesta amministrazione per la sede di Napoli.**

Il sottoscritto dichiara a tal fine:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

di essere in possesso della licenza elementare conseguita il . . . . presso (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (4);

di appartenere ad una delle categorie indicate nel titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482;

di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (5);

riguardo agli obblighi militari dichiara (6) . . . .

Il sottoscritto si impegna ad accettare in caso di assunzione, la sede che sarà stabilita dall'amministrazione ed a permanervi per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

Chiede, infine, che ogni comunicazione gli sia inviata al seguente indirizzo (7) . . . .

Data, ...

Firma . . . . (8)

---

(1) Coloro che hanno superato i limiti di età dovranno indicare i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione dei suddetti limiti.

(2) Coloro che non sono iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione.

(3) Indicare l'istituto presso cui è stata conseguita.

(4) Indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(5) Ovvero di aver prestato servizio dal . . . . al . . . . presso . . . . e che tale servizio è cessato a motivo di . . . .

(6) Di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perche. . . . .

(7) Indicare il c.a.p. ed il numero di telefono.

(8) La firma dovra essere autenticata secondo le modalità indicate nell'art. 3.

(3088)

Concorso pubblico a due posti di operaio comune «guardiano» in prova per la sede di Pescara

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 14 agosto 1974, n. 377;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Visto l'elenco dei mestieri annesso alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 9 marzo 1971, n. 98;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;
Considerato che nel ruolo del personale operaio, categoria degli operai comuni, della Direzione generale dell'aviazione civile risultano disponibili dei posti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1, foglio n. 166, con il quale la predetta Direzione generale è stata autorizzata a mettere a concorso n. 35 posti di operaio comune;
Ritenuta la necessità, utilizzando i posti disponibili nel relativo ruolo organico, di procedere all'assunzione di operai comuni «guardiani» da impiegare per le esigenze di servizio della Direzione di circoscrizione aeroportuale di Pescara;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico a due posti di operaio comune «guardiano» in prova nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile.

I vincitori del concorso, al quale possono partecipare i cittadini, ovunque residenti, in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2, saranno assegnati alla Direzione circoscrizionale aeroportuale di Pescara con l'obbligo di permanervi per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di assunzione in servizio.

Il concorso sarà effettuato a scelta mediante valutazione comparativa dei requisiti attitudinali e degli eventuali titoli conseguiti in attività attinenti alla qualifica professionale per la quale si concorre.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di età ed i quarantacinque per i mutilati e per gli invalidi di guerra e per servizio ed in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile di ruolo dello Stato e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) godimento dei diritti politici;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

6) aver conseguito la licenza di scuola elementare;

7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d*) dell'art. 56 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Possono conseguire la nomina ad operaio coloro che, riportata una condanna di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

I requisiti predetti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti indicati comporta l'esclusione dal concorso stesso. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - via Cristoforo Colombo, 420 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda di ammissione redatta su carta bollata unitamente ai titoli di cui al successivo art. 4.

La data d'arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al citato ufficio personale, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità di quest'ultimo al concorso, salva l'ipotesi prevista nel comma precedente.

Nelle domande, redatte in conformità dell'unito modello *A*, che è parte integrante del presente bando, gli aspiranti dovranno indicare:

1) il cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 dovranno indicare ai fini dell'ammissione al concorso i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

3) il domicilio;

4) il titolo di studio posseduto;

5) il possesso della cittadinanza italiana;

6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i precedenti penali pendenti a loro carico;

8) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie indicate nel titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482;

10) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede stabilita dall'amministrazione ed a permanervi per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio;

12) l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di ammissione, ai fini della valutazione da parte della commissione giudicatrice, enumerandoli e specificandoli nella domanda stessa, i titoli di merito attinenti alla qualifica di mestiere per la quale concorrono.

I titoli valutabili sono i seguenti:

1) certificati di lodevole servizio prestato come operaio di ruolo presso amministrazioni statali, parastatali od enti pubblici, da cui risultino la durata e la natura dei servizi stessi;

2) certificati di lodevole servizio presso società, ditte o aziende private da cui risultino la qualifica di mestiere e la durata dei servizi prestati, con gli estremi dei versamenti dei contributi assistenziali è previdenziali, nonchè il numero di iscrizione della società, ditta o azienda presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

3) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da cui risultino, per gli aspiranti iscritti a detto organo, il numero e la data di iscrizione nonchè la qualifica di mestiere;

4) titoli e attestati di frequenza a corsi di addestramento, perfezionamento e aggiornamento professionale rilasciati da istituti od enti abilitati nonchè brevetti e patenti di specializzazione;

5) attestati di idoneità conseguiti in pubblici concorsi a posti di operaio per la qualifica di mestiere per la quale si concorre rilasciati dalle amministrazioni competenti.

Non saranno in ogni caso presi in considerazione i titoli presentati o pervenuti dopo la scadenza del termine indicato nel primo comma dell'art. 3, salva l'ipotesi prevista nel comma terzo dello stesso articolo.

Art. 5.

La commissione giudicatrice, dopo aver determinato i criteri di valutazione dei titoli ed il punteggio ad essi attribuibile, procederà alla valutazione dei titoli presentati dai singoli candidati elencando i documenti presi in esame ed assegnando i punti ad essi spettanti in conformità dei criteri prestabiliti.

Ultimata la valutazione dei titoli la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Non saranno in ogni caso inclusi nella graduatoria di merito coloro che non avranno riportato alcun punteggio.

Art. 6.

Le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei oltre i vincitori saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati nella votazione complessiva con l'osservanza delle disposizioni in materia di preferenza a parità di merito e di precedenza nella nomina ad operaio.

Le graduatorie predette saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile.

Di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai sensi dell'art. 5, undicesimo comma, della legge 13 maggio 1975, n. 157, l'amministrazione si riserva la facoltà di assumere, entro otto mesi dalla data di registrazione presso la Corte dei conti del decreto che approva la graduatoria dei vincitori, oltre ai vincitori stessi, anche gli operai dichiarati idonei nell'ordine della graduatoria ed entro il limite dei posti disponibili nel ruolo organico.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori dovranno presentare allo stesso indirizzo della domanda entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti in bollo:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale).

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

5) certificato di compimento dell'istruzione elementare in originale o copia autenticata;

6) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificazione attestante il diritto all'elevazione del limite di età qualora non sia stato presentato come titolo preferenziale.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

a) copia dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

b) titolo di studio, come al precedente punto n. 5).

I candidati che si trovino alle armi per gli obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 6).

Essi produrranno un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro posizione.

La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e sottopone a visita medica, da parte del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, i vincitori al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al lavoro.

Nel caso di esito negativo, l'interessato può chiedere di essere sottoposto ad una visita di appello che viene eseguita presso il menzionato servizio sanitario da un medico con qualifica superiore a quella rivestita dal sanitario che ha emesso il primo giudizio.

Per ottenere la visita di appello, gli interessati dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di giorni dieci da quello di ricevimento della comunicazione dell'esito negativo, apposita istanza in bollo, allo stesso indirizzo della domanda di ammissione.

Saranno, in ogni caso, dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Art. 8.

I vincitori saranno nominati operai comuni «guardiani» in prova nel ruolo di cui all'art. 1.

I candidati che avranno conseguito la nomina in prova, se non assumeranno servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso la sede assegnata, decadranno dalla nomina stessa.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei. In caso di esito sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro disporrà con proprio motivato decreto la risoluzione del rapporto.

In tale ipotesi spetterà all'operaio una indennità pari a due mensilità del trattamento economico fruito durante il periodo di prova.

Per l'operaio nominato in ruolo il servizio di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Sono esentati dal periodo di prova gli operai che l'abbiano già favorevolmente ultimato presso altre amministrazioni statali.

Art. 9.

La commissione giudicatrice sarà nominata con decreto ministeriale e composta come segue:

un funzionario della Direzione generale dell'aviazione civile con qualifica non inferiore ad ispettore principale o equiparata, presidente;

due funzionari della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, membri;

un impiegato della carriera di concetto della citata Direzione generale, segretario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1977

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1977
Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 103

ALLEGATO *A*

Modello della domanda di ammissione
(carta bollata)

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . .)
il (1) . . . . domiciliato in . . . .
(provincia di . . . .) via . . . .
n. . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a due posti di operaio comune «guardiano» in prova nel ruolo del personale operaio di codesta amministrazione per la sede di Pescara.

Il sottoscritto dichiara a tal fine:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

di essere in possesso della licenza elementare conseguita il . . . . presso (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (4);

di appartenere ad una delle categorie indicate nel titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482;

di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (5);

riguardo agli obblighi militari dichiara (6) . . . .

Il sottoscritto si impegna ad accettare in caso di assunzione, la sede che sarà stabilita dall'amministrazione ed a permanervi per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

Chiede, infine, che ogni comunicazione gli sia inviata al seguente indirizzo (7) . . . .

Data, ...

Firma . . . . (8)

---

(1) Coloro che hanno superato i limiti di età dovranno indicare i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione dei suddetti limiti.

(2) Coloro che non sono iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione.

(3) Indicare l'istituto presso cui è stata conseguita.

(4) Indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(5) Ovvero di aver prestato servizio dal . . . . al . . . . presso . . . . e che tale servizio è cessato a motivo di . . . .

(6) Di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perche. . . . .

(7) Indicare il c.a.p. ed il numero di telefono.

(8) La firma dovrà essere autenticata secondo le modalità indicate nell'art. 3.

(3089)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(7651039/3) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.

(c. m. 411200770850)

L. 300